

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 350 del 22 Febbraio 2019

Revoca totale del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo **DCR/2016/2935** del **20/09/2016** relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii da **AZIENDA AGRICOLA CORTE MUZZARELLA S.A.S. DI SONCINI SESSA DR. FRANCESCO & C.** ed acquisita con protocollo **CR-18407-2015** del **24/04/2015**

Vista l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante "Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo";

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2016/2935** del **20/09/2016** avente ad oggetto "*Integrazione del proprio decreto DCR/2015/1675 del 16/09/2015 relativo alla domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da AZ. AGR. CORTE MUZZARELLA S.A.S. DI SONCINI SESSA DR. FRANCESCO & C. prot. CR/2015/18407 del 24/04/2015*", con il quale è stato concesso un contributo pari ad € **905.575,96**;

Premesso:

- che in data 16/09/2015 è stato emesso il decreto di concessione e contestuale liquidazione protocollo DCR/2015/1675, con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 742.275,38, e liquidato un contributo pari ad € 12.619,50 relativo al I SAL;
- che in data 20/09/2016 è stato emesso il decreto di integrazione protocollo DCR/2016/2935, con il quale il contributo è stato rideterminato in € 905.575,96;
- che in data 11/03/2016 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2016/669, con il quale è stato liquidato un contributo pari ad € 49.178,23 relativo al II SAL;
- che in data 06/09/2016 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2016/2729, con il quale è stato liquidato un contributo pari ad € 195.778,98 relativo al III SAL;
- che in data 04/04/2017 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2017/936, con il quale è stato liquidato un contributo pari ad € 166.262,93 relativo al IV SAL;

- che in data 22/01/2018 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2018/116, con il quale è stato liquidato un contributo pari ad € 29.876,07 relativo al IV SAL bis per recupero IVA;

Preso atto che in sede di sopralluogo, eseguito in data 19/07/2018, e a seguito degli approfondimenti effettuati successivamente, sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive di concessione del contributo.

Dato atto:

- che, considerato quanto sopra riportato, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio, ha proposto per gli interventi concessi la revoca totale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTO QUANTO EMERSO IN SEDE DI SOPRALLUOGO, EFFETTUATO IN DATA 19/07/2018;
- VISTI GLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE AL SOPRALLUOGO DI CUI SOPRA;

SI PROPONE:

- 1) **LA REVOCA TOTALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'IMMOBILE 1 - "MAGAZZENO", IMMOBILE 2 - "CASELLA DI MAGAZZENO", IMMOBILE 3 - "ACETAIA", IMMOBILE 4 - "MUZZARELLA":** relativo ad interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico, per tutti gli immobili oggetto di domanda, in quanto viene meno quanto previsto dall'Ord. 57/2012:
 - Art. 22 Comma 3:
"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: [...]
 - 3. Irregolarità della documentazione prodotta; [...]
 - 11. **Interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche** [...], rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza [...]."
 - Art. 2 Comma 2 lett. a):
*"Al fine di consentire il **riavvio delle attività economiche**, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il **recupero degli immobili produttivi**, sono concessi contributi per:*
 - a) la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa [...]."
 - Art. 12 Comma 1:
*"Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono **funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza**, devono essere completati:*
 - entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dall'1 gennaio 2018. I beneficiari dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi, a pena di revoca del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati [...]."
 - Art. 14 Comma 4:
"Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione [...], e caricare la documentazione prevista fra cui:
 - a. *l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;*

- *b. l'attestazione del Direttore dei lavori che gli interventi realizzati sull'immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato domanda, ai sensi del precedente art.8 e che non sono intervenute modifiche di progetto, con relativa modifica od integrazione del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al Commissario [...]”.*

In particolare, in sede di sopralluogo sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto al progetto precedentemente ammesso:

IMMOBILE 1 - “MAGAZZENO”

1) in merito alle lavorazioni A02016 (scarnitura) e B02017 (stuccatura): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018 e rappresentate negli elaborati grafici tav.1i-2i-3i-4i-5i-6i.

2) in merito alle lavorazioni B02007 (cuci-scuci):

si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018 e rappresentate negli elaborati grafici tav.1i-2i-3i-4i-5i-6i. Inoltre, il materiale utilizzato è stato recuperato da un fabbricato del complesso aziendale. Le quantità relative alle lavorazioni di trasporto e smaltimento relative alle precedenti lavorazioni sono da ritenersi ridotte in pari misura.

3) in merito alle lavorazioni B02044.b (consolidamento solaio in legno): l'intervento non è stato realizzato in corrispondenza della scala al primo piano e secondo.

4) In merito alle lavorazioni A07003.a (sostituzioni travi in legno): l'intervento realizzato in copertura, in corrispondenza della scala, interessa solo la porzione di trave dall'arcareccio alla gronda (tav.7i).

5) l'intervento relativo al 1° piano fienile, è stato realizzato senza installare la trave centrale (tav.3i).

Inoltre, un significativo numero di travi risulta lesionato.

IMMOBILE 2 - “CASELLA DI MAGAZZENO”

1) in merito alle lavorazioni A02016 (scarnitura) e B02017 (stuccatura): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018.

2) in merito alle lavorazioni B02007 (cuci-scuci): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018. Inoltre, il materiale utilizzato è stato recuperato da un fabbricato del complesso aziendale.

3) Gli elaborati grafici inoltrati tramite l'applicativo sfinge non risultano corrispondenti alla versione aggiornata esibita dal DL.

4) Dal sopralluogo effettuato e dalla verifica della documentazioneE allegata in data 04/06/2018 si evince che il collegamento della fondazione già esistente con la nuova non è stata realizzata.

IMMOBILE 3 - “ACETAIA”

1) in merito alle lavorazioni B02007 (cuci-scuci): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018. Inoltre, il materiale utilizzato è stato recuperato da un fabbricato del complesso aziendale.

2) in merito alla lavorazione B02025 (controventi in acciaio) e A07001.b (travi in legno):

gli elaborati grafici inoltrati tramite l'applicativo sfinge non risultano corrispondenti a quanto realizzato. In particolare, non sono stati installati controventi e le travi in legno nella campata centrale, mentre non sono state rappresentate le catene esterne.

IMMOBILE 4 - “MUZZARELLA”

In merito alle lavorazioni indicate nel computo metrico a consuntivo e rappresentate nelle tavole-progetto interventi Muzzarella – inoltrate in data 04/06/2018 si rileva una esecuzione parziale e non a per-fetta regola d'arte. Si segnala la mancata esecuzione dell'intervento di cuci – scuci rilevabile sulla parete non rinzaffata e la manca riparazione del cannucciato (soffitto del piano terra). Gli intonaci, le soglie delle scale, i pavimenti, i massetti non sono realizzati, non sono stati installati gli infissi e i solai del piano primo sono realizzati a quote diverse tra loro. Inoltre, si rileva la presenza di parapetti provvisori in corrispondenza del vano scala e dei soppalchi, elemento tipico di un area di cantiere.”

Considerato che in data 25/07/2018 con CR-29144-2018 è stata inviata la seguente richiesta d'integrazione:

“[...]Si comunica che, in relazione alla domanda CR-18407-2015 del 24/04/2015 presentata da Azienda Agri-cola Corte Muzzarella S.A.S. Di Soncini Sessa Dr. Francesco & C. per l'ottenimento dei contributi previsti dall'Ordinanza n. 57 del 2012 e ss.mm.ii. del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, per il completamento delle verifiche istruttorie, risulta mancante la documentazione seguente:

- Esito del controllo sui progetti riguardanti le strutture da parte dell'ente competente.
- Elaborati grafici aggiornati relativi agli immobili CASELLA MAGAZZENO, ACETAIA e MUZZARELLA.
- Documentazione sanitaria relativa alla produzione alimentare effettuata all'interno dell'immobile ACE-TAIA.
- Chiarimenti in merito alla funzione degli elementi lignei installati nella porzione fienile al piano primo dell'immobile MAGAZZENO.
- Documentazione attestante la coerenza degli elaborati progettuali strutturali depositati all'Ente competente rispetto agli elaborati grafici

presentati sull'applicativo Sfinge.

• Consuntivo dei lavori suddiviso in macrovoci come da Decreto di Concessione, con l'aggiornamento dei consuntivi come da risultanze del verbale. Tale documento deve essere firmato del Direttore dei Lavori, dell'impresa affidataria e controfirmato dal beneficiario. Il consuntivo deve fare esplicito riferimento alle fatture rendicontate.”

In data 01/09/2018 il tecnico incaricato allega la seguente documentazione:

- Autorizzacionesanitaria5-2013Acetaia.pdf;
- VerbalecontrolliSonciniSessa.pdf;
- Disegnipercomputo-Magazzeno.pdf;
- Disegnorendicontazionicasellamagazzeno.pdf;
- Ponteggiacetaia.pdf;
- Relazione.pdf;
- PECaccettazioneeconsegna.pdf,
- Magazzenocomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- CasellaMcomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Muzzarellacomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Acetaiacomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Importicomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Fatturecomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- SpesetecnicheSALfinalecomputofinale doposopralluogoluglio.pdf.

La nuova documentazione, fornita ad ulteriore chiarimento, da quanto emerso in sede di sopralluogo, non supera le criticità espresse.

2) LA RESTITUZIONE DI € 453.715,71, derivante dalle seguenti erogazioni:

Pertanto, si propone la revoca del Decreto di concessione e contestuale liquidazione n. 2935 del 20/09/2016 ad integrazione del Decreto n.1675 del 16/09/2015 di importo complessivo pari a € 905.575,96 al lordo di IVA di cui erogati:

- € 12.619,50 contestuale alla domanda di concessione CR-18407-2015 del 24/04/2015, avente Decreto di concessione n. 1675 del 16/09/2015;
- € 49.178,23 con Decreto di liquidazione n. 669 del 11/03/2016 (liquidazione relativo al II SAL);
- € 195.778,98 con Decreto di liquidazione n. 2729 del 06/09/2016 (liquidazione relativo al III SAL);
- € 166.262,93 con Decreto di liquidazione n 936 del 04/04/2017 (liquidazione relativo al IV SAL);
- € 29.876,07 con Decreto di liquidazione n 116 del 22/01/2018 (liquidazione relativo al IV SAL bis, recupero IVA).

Maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall'art.22 comma 5 dell'Ord. N. 57/2012 e ss.mm.ii., da effettuare attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato:

BPER S.P.A. – Filiale di CARPI – Comune: CARPI (MO) – IBAN: IT25F0538723300000001156414

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca totale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento, che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio, ha proposto per gli interventi richiesti la conferma della revoca totale del contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare totalmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012.

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 0,00**;

Preso atto:

- che il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che pertanto è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

Verificato che il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14 c. 1 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Preso altresì atto che il contributo concesso è stato revocato totalmente, che l'importo revocato non è più parte del beneficio assegnato con decreto DCR/2016/2935 del 20/09/2016, e che perciò tale importo revocato deve essere restituito a CDP;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DECRETA

1. di **revocare totalmente**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, ad **AZIENDA AGRICOLA CORTE MUZZARELLA S.A.S. DI SONCINI SESSA DR. FRANCESCO & C.**, con sede legale a Mirabello (FE), Corso Italia 537 - CAP 44043, C.F. 00111450383, P.IVA 00111450383, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 905.575,96;
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari ad **€ 0,00**;
3. di disporre la **restituzione** della somma già erogata, pari ad **€ 453.715,71**, derivante da:
 - € 12.619,50 contestuale alla domanda di concessione CR-18407-2015 del 24/04/2015, avente Decreto di concessione n. 1675 del 16/09/2015;
 - € 49.178,23 con Decreto di liquidazione n. 669 del 11/03/2016 (liquidazione al relativo al II SAL);
 - € 195.778,98 con Decreto di liquidazione n. 2729 del 06/09/2016 (liquidazione relativo al III SAL);
 - € 166.262,93 con Decreto di liquidazione n. 936 del 04/04/2017 (liquidazione relativo al IV SAL);
 - € 29.876,07 con Decreto di liquidazione n. 116 del 22/01/2018 (liquidazione relativo al IV SAL bis, recupero IVA);maggiorata degli interessi legali, così come previsto dall'art.22 comma 5 dell'Ord. N. 57/2012 e ss.mm.ii., da effettuare attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato: CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A - Filiale di FERRARA - Comune: FERRARA (FE) - IBAN: IT69B061151300000000009481;
4. di dare atto che l'importo pari a € 905.575,96 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
5. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
6. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";
7. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della

procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-18407-2015 del 24.04.2015_Azienda Agricola Corte Muzzarella S.A.S.

REVOCA TOTALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N.2935 del 20/09/2016

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante)

| ID. IMMOBILE come da domanda | COMUNE | FOGLIO | MAPPALE | Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA | SUP richiesta a contributo [mq] | INDENNIZZO ASSICURATIVO | CONTRIBUTO RICHIESTO (al netto di IVA) |
|---|----------------|--------|----------|---|---------------------------------|-------------------------|--|
| n.1 | Mirabello (FE) | 14 | 11 sub 1 | TAB. B – lettera A) livello operativo “E0” | Ante:-707,82 Post:-707,82 | € 0.00 | € 386.414,30 |
| n.2 | Mirabello (FE) | 14 | 11 sub 5 | TAB. B – lettera A) livello operativo “E1” | Ante:-112,15 Post:-112,15 | € 0.00 | € 69.874,01 |
| n.3 | Mirabello (FE) | 14 | 70 sub 2 | TAB. B – lettera A) livello operativo “E1” | Ante:-697,08 Post:-697,08 | € 0.00 | € 191.990,89 |
| n.4 | Mirabello (FE) | 14 | 70 sub 1 | TAB. B – lettera A) livello operativo “E0” | Ante:-463,83 Post:-463,83 | € 0.00 | € 104.565,73 |
| TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA | | | | | | | € 752.844,93 |
| TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | | € 918.470,82 |

TABELLA Riepilogo degli interventi deliberati con Decreto N. 2935 del 20/09/2016

| ID. IMMOBILE come da domanda | SUP ammessa (mq) | Destinazione d'uso | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIONALE (al netto di IVA) | Costo INTERVENTO (al netto di IVA) | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Tipologia di intervento | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria |
| n.1 | Ante:-707,82 Post:-707,82 | Deposito attrezzi agricoli | TAB. B – lettera A) livello operativo “E0” | € 459.550,40 | € 375.878,95 | € 375.878,95 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 458.572,32 |
| n.2 | Ante:-112,15 Post:-112,15 | Deposito / fienile | TAB. B – lettera A) livello operativo “E1” | € 95.327,50 | € 69.872,11 | € 69.872,11 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 85.243,97 |
| n.3 | Ante:-697,08 Post:-697,08 | Deposito attrezzi agricolo/ bottaia | TAB. B – lettera A) livello operativo “E1” | € 696.942,00 | € 191.958,96 | € 191.958,96 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 234.189,93 |
| n.4 | Ante:-463,83 Post:-463,83 | Deposito agricolo | TAB. B – lettera A) livello operativo “E0” | € 305.520,40 | € 104.565,36 | € 104.565,36 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 127.569,74 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA | | | | | | € 742.275,38 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | € 905.575,96 |

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti

| ID. IMMOBILE come da domanda | SUP ammessa (mq) | Destinazione d'uso | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIO NALE (al netto di IVA) | Costo INTERVENTO (al netto di IVA) | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | Tipologia di intervento | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria |
| n.1 | Ante:- 707,82 Post:- 707,82 | Deposito attrezzi agricoli | TAB. B – lettera A) livello operativo "E0" | € 459.550,40 | € 375.878,95 | € 0,00 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 0,00 |
| n.2 | Ante:- 112,15 Post:- 112,15 | Deposito / fienile | TAB. B – lettera A) livello operativo "E1" | € 95.327,50 | € 69.872.11 | € 0,00 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 0,00 |
| n.3 | Ante:- 697,08 Post:- 697,08 | Deposito attrezzi agricolo/ bottaia | TAB. B – lettera A) livello operativo "E1" | € 696.942,00 | € 191.958,96 | € 0,00 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 0,00 |
| n.4 | Ante:- 463,83 Post:- 463,83 | Deposito agricolo | TAB. B – lettera A) livello operativo "E0" | € 305.520,40 | € 104.565,36 | € 0,00 |
| | | Miglioramento sismico | | | | € 0,00 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | € 0,00 |

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTO QUANTO EMERSO IN SEDE DI SOPRALLUOGO, EFFETTUATO IN DATA 19/07/2018;
- VISTI GLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE AL SOPRALLUOGO;
- VISTE E VALUTATI TUTTE LE OSSERVAZIONI FORNITE;
- VISTE E VALUTATE LE CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI REVOCA, CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

"[...] Lo sviluppo dei lavori in cantiere ha portato, come sempre accade in queste circostanze, a prendere decisioni operative per adeguare il progetto alle nuove circostanze. A volte si trattava di variazioni necessarie alle quantità previste delle singole categorie di opere, a volte si sono eseguite delle variazioni, eliminando in parte lavorazioni e sostituendole con altre più adeguate allo scopo.

Uno dei temi piu' ricorrenti nel preavviso di revoca riguarda le lavorazioni eseguite sui muri per migliorarne la qualità e garantire che nel loro complesso rispondessero ai requisiti fisici richiesti dai calcoli strutturali.

Tali lavorazioni sono state eseguite in modo esteso e molto capillare. La particolarità di questa operazioni consiste nel fatto che la parte esterna degli edifici era già stata stuccata a cemento ma che tale stuccatura non era sempre di qualità adeguata ed e' quindi stato necessario sostituirla.

Oltre ad eseguire la riparazione delle lesioni provocate dal sisma, si e' così' dovuto provvedere ad eseguire un lavoro minuzioso di verifica che ha portato a sostituire singoli mattoni, eseguire scarniture e stilature di porzioni murarie in tutti i punti dove cio' e' stato ritenuto necessario. La stessa situazione

si e' verificata nelle parti interne dell'edificio dove non era presente l'intonaco (per esempio nella parte dell'ex fienile dell'edificio Magazzeno, nell'Acetaia o nella casella di Magazzeno). Negli allegati vengono riportate, come esempi significativi, le immagini di alcune pareti esterne degli edifici di Magazzeno, Casella Magazzeno e Acetaia. Su di esse, dove necessario, sono state perimetrare le principali aree di intervento. Si vede facilmente l'estensione dei lavori eseguiti in rapporto alla superficie complessiva delle pareti stesse.

Poiche' il sistema di rendicontazione previsto dalle ordinanze regionali è prevalentemente "a misura" si e' eseguita una mappatura del lavoro svolto sulle intere pareti e si e' rappresentata una situazione congruente con il lavoro fatto ed i costi sostenuti dall'impresa. (Vedi, ad esempio i disegni riguardanti l'edificio Magazzeno e quelli della relativa Casella, allegati alla presente). Si tratta evidentemente di rappresentazioni schematiche, data la capillarita' del lavoro svolto, comunque rappresentative delle quantita' eseguite.

Per queste lavorazioni, In fase di sopralluogo finale, i tecnici della Regione hanno proposto un riconoscimento "a forfait" corrispondente al 30% di quanto rendicontato a fine lavori. Tale proposta e' tecnicamente non accettabile perche' frutto di un'indagine "a vista" e molto distante dalla realta' dei fatti.

Sul posto, in quell'occasione, era presente l'impresa la quale si trova in difficolta' a causa del fatto che attende da molto tempo il pagamento del saldo e questo le sta provocando seri problemi economici. L'impresa ha accettato questa riduzione pur di arrivare alla conclusione dell'iter di saldo dei lavori.

Per questo motivo ho successivamente modificato il computo metrico a saldo apportando una riduzione forfettaria del 70% direttamente sull'importo della voce, senza modificare le quantita' computate gia' presenti. Le variazioni apportate ai valori di quelle voci, computo presentato in settembre, devono quindi essere lette come una sorta di "sconto" accettato dall'impresa per sua libera scelta, pur di giungere a conclusione della lunga vicenda istruttoria.

Che si tratti di una proposta di tipo transattivo e non del risultato di una verifica puntuale lo rivela anche il fatto che in tutti gli edifici e' presente la medesima riduzione al 30%, prescindendo dalla entita' del lavoro svolto, dalla tipologia delle murature e dagli altri fattori puntuali che caratterizzando i singoli edifici".

E NON RECEPITE, IN QUANTO:

Le osservazioni presentate dal tecnico incaricato sono tutte volte a giustificare le lavorazioni non effettuate o effettuate in maniera significativamente diversa rispetto a quanto rendicontato, ma confermano in toto le condizioni di fatto riscontrate durante il controllo in loco svolto dai tecnici del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) e puntualmente verbalizzate alla presenza sia del Direttore dei Lavori che dal Beneficiario. Il tecnico, infatti, ad ogni contestazione ha proceduto a rettificare le QUANTITA' rendicontate, riconoscendo le mancate lavorazioni contestate in sede di sopralluogo.

Le giustificazioni apportate non sono accoglibili in quanto le lavorazioni contestate sono state oggetto:

- di rendicontazione puntuale con computo metrico e di relativa fatturazione da parte dell'impresa esecutrice;
- di dichiarazione del Direttore dei Lavori che afferma, nell'Attestazione di Regolare Esecuzione, che *"i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni da me date durante lo svolgimento delle attività. L'impresa ha compiuto i lavori nel rispetto del contratto e delle specifiche contenute nel computo metrico allegato alla domanda di contributo, oltre ad aver eseguito le variazioni richieste dalla direzione lavori."*; detta dichiarazione attestando la regolare esecuzione di lavorazioni che, dai riscontri del sopralluogo, risultano non eseguite, costituisce documentazione irregolare ai sensi dell'art. 22, comma 3, punto 3;

- di Certificazione di Collaudo Statico, dove nel capitolo VERBALE DI COLLAUDO si attesta che “ *da verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo gli elaborati di progetto, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d’arte e secondo i dettami della Direzione Lavori;*”; detta dichiarazione attestando la regolare esecuzione di lavorazioni che, dai riscontri del sopralluogo, risultano non eseguite, costituisce documentazione irregolare ai sensi dell’art. 22, comma 3, punto 3.

Pertanto, sul piano tecnico le osservazioni presentate non sono accoglibili, anzi, recependo la modifica delle quantità decurtate del 70% confermano le contestazioni effettuate.

Risulta irricevibile l’affermazione del tecnico “*In fase di sopralluogo ho inteso che i tecnici della Regione avessero proposto un riconoscimento “a forfait” corrispondente al 30% di quanto rendicontato a fine lavori. Sul posto, in quell’occasione, l’impresa ha accettato questa riduzione pur di arrivare alla conclusione dell’iter di saldo dei lavori. L’impresa appaltatrice attende da molto tempo il pagamento del saldo e questo le sta provocando seri problemi economici. Per tale ragione ho rettificato le quantità nel computo inoltrato in data 1/9/18: su precisa indicazione dell’impresa e non per ragioni tecniche.*”. La Pubblica Amministrazione ha come obiettivo il perseguimento del pubblico interesse e l’accertamento delle condizioni di fatto, per cui nessuna trattativa volta a contenere la spesa è stata effettuata e non è accoglibile alcun altro genere di motivazioni.

In riferimento alle integrazioni proposte dal Legale, in merito all’accesso agli atti, si rimarca che la partecipazione al procedimento amministrativo è stata garantita a termini di legge e di quelli previsti da Ordinanza n. 57/2012. Le ulteriori argomentazioni trattate non apportano nessun elemento tecnico utile al fine dell’istruttoria.

Inoltre dai documenti pervenuti al SII è emerso che il Direttore dei Lavori, in data 15 giugno 2017 attestava la fine lavori sugli immobili oggetto di domanda CR-18407-2015. In data 20 settembre 2018 lo stesso Direttore dei Lavori, attraverso mail, ha comunicato al tecnico istruttore la ripresa dell’attività di cantiere finalizzata a sanare i rilievi riscontrati in fase di sopralluogo dai tecnici del SII, ad ulteriore conferma delle irregolarità riscontrate.

- VISTE E VALUTATI TUTTE LE OSSERVAZIONI FORNITE IN FASE DI RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, le quali sono parte integrante dei documenti ai fini dell’istruttoria, che NON APPORTANO nuovi elementi tecnici aggiuntivi rispetto a quelli già visionati.

SI PROPONE:

1) LA REVOCA TOTALE DEL DECRETO DI CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE N. 2935 DEL 20/09/2016 AD INTEGRAZIONE DEL DECRETO N.1675 DEL 16/09/2015 DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 905.575,96 AL LORDO DI IVA, PER L’IMMOBILE 1 - “MAGAZZENO”, IMMOBILE 2 - “CASELLA DI MAGAZZENO”, IMMOBILE 3 - “ACETAIA”, IMMOBILE 4 - “MUZZARELLA”: relativo ad interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico, per tutti gli immobili oggetto di domanda, in quanto viene meno come previsto dall’Ord. 57/2012:

• Art. 22 Comma 3:

“Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: [..]

- 3. Irregolarità della documentazione prodotta; [...]

*- 11. **Interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche** [..], rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza [..].”*

- Art. 2 Comma 2 lett. a):
*“Al fine di consentire il **riavvio delle attività economiche**, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il **recupero degli immobili produttivi**, sono concessi contributi per:
a) la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa [..]”.*
- Art. 12 Comma 1:
*“Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono **funzionali al ripristino dell’agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza**, devono essere completati:
· entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
· entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.
I beneficiari dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi, a pena di revoca del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati [..]”.*
- Art. 14 Comma 4:
*“Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione [..], e caricare la documentazione prevista fra cui:
- a. l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- b. l’attestazione del Direttore dei lavori che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato domanda, ai sensi del precedente art.8 e che non sono intervenute modifiche di progetto, con relativa modifica od integrazione del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al Commissario [..]”.*

In particolare in sede di sopralluogo sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto al progetto precedentemente ammesso:

IMMOBILE 1 - “MAGAZZENO”

1) in merito alle lavorazioni A02016 (scarnitura) e B02017 (stuccatura): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018 e rappresentate negli elaborati grafici tav.1i-2i-3i-4i-5i-6i.

2) in merito alle lavorazioni B02007 (cuci-scuci):

si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018 e rappresentate negli elaborati grafici tav.1i-2i-3i-4i-5i-6i. Inoltre, il materiale utilizzato è stato recuperato da un fabbricato del complesso aziendale. Le quantità relative alle lavorazioni di trasporto e smaltimento relative alle precedenti lavorazioni sono da ritenersi ridotte in pari misura.

3) in merito alle lavorazioni B02044.b (consolidamento solaio in legno): l’intervento non è stato realizzato in corrispondenza della scala al primo piano e secondo.

4) In merito alle lavorazioni A07003.a (sostituzioni travi in legno): l’intervento realizzato in copertura, in corrispondenza della scala, interessa solo la porzione di trave dall’arcareccio alla gronda (tav.7i).

5) l’intervento relativo al 1° piano fienile, è stato realizzato senza installare la trave centrale (tav.3i). Inoltre un significativo numero di travi risulta lesionato.

IMMOBILE 2 - “CASELLA DI MAGAZZENO”

1) in merito alle lavorazioni A02016 (scarnitura) e B02017 (stuccatura): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018.

2) in merito alle lavorazioni B02007 (cuci-scuci): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018. Inoltre, il materiale utilizzato è stato recuperato da un fabbricato del complesso aziendale.

3) Gli elaborati grafici inoltrati tramite l'applicativo sfinge non risultano corrispondenti alla versione aggiornata esibita dal DL.

4) Dal sopralluogo effettuato e dalla verifica della documentazioni allegata in data 04/06/2018 si evince che il collegamento della fondazione già esistente con la nuova non è stata realizzata.

IMMOBILE 3 - “ACETAIA”

1) in merito alle lavorazioni B02007 (cuci-scuci): si riscontra che tali lavorazioni sono state realizzate nella misura del 30% di quelle indicate nel computo metrico a consuntivo inoltrato in data 04/06/2018. Inoltre, il materiale utilizzato è stato recuperato da un fabbricato del complesso aziendale.

2) in merito alla lavorazione B02025 (controventi in acciaio) e A07001.b (travi in legno): gli elaborati grafici inoltrati tramite l'applicativo sfinge non risultano corrispondenti a quanto realizzato. In particolare, non sono stati installati controventi e le travi in legno nella campata centrale, mentre non sono state rappresentate le catene esterne.

IMMOBILE 4 - “MUZZARELLA”

In merito alle lavorazioni indicate nel computo metrico a consuntivo e rappresentate nelle tavole-progetto interventi Muzzarella – inoltrate in data 04/06/2018 si rileva una esecuzione parziale e non a perfetta regola d'arte. Si segnala la mancata esecuzione dell'intervento di cuci – scuci rilevabile sulla parete non rinzaffata e la manca riparazione del cannucciato (soffitto del piano terra). Gli intonaci, le soglie delle scale, i pavimenti, i massetti non sono realizzati, non sono stati installati gli infissi e i solai del piano primo sono realizzati a quote diverse tra loro. Inoltre, si rileva la presenza di parapetti provvisori in corrispondenza del vano scala e dei soppalchi, elemento tipico di un area di cantiere.”

Considerato che in data 25/07/2018 con CR-29144-2018 è stata inviata la seguente richiesta d'integrazione:

“[...]Si comunica che, in relazione alla domanda CR-18407-2015 del 24/04/2015 presentata da Azienda Agricola Corte Muzzarella S.A.S. Di Soncini Sessa Dr. Francesco & C. per l'ottenimento dei contributi previsti dall'Ordinanza n. 57 del 2012 e ss.mm.ii. del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, per il completamento delle verifiche istruttorie, risulta mancante la documentazione seguente:

- Esito del controllo sui progetti riguardanti le strutture da parte dell'ente competente.
- Elaborati grafici aggiornati relativi agli immobili CASELLA MAGAZZENO, ACETAIA e MUZZARELLA.
- Documentazione sanitaria relativa alla produzione alimentare effettuata all'interno dell'immobile ACE-TAIA.
- Chiarimenti in merito alla funzione degli elementi lignei installati nella porzione fienile al piano primo dell'immobile MAGAZZENO.

- Documentazione attestante la coerenza degli elaborati progettuali strutturali depositati all'Ente competente rispetto agli elaborati grafici presentati sull'applicativo Sfinge.
- Consuntivo dei lavori suddiviso in macrovoci come da Decreto di Concessione, con l'aggiornamento dei consuntivi come da risultanze del verbale. Tale documento deve essere firmato del Direttore dei Lavori, dell'impresa affidataria e controfirmato dal beneficiario. Il consuntivo deve fare esplicito riferimento alle fatture rendicontate.”

In data 01/09/2018 il tecnico incaricato allega la seguente documentazione:

- Autorizzacionesanitaria5-2013Acetaia.pdf;
- VerbalecontrolliSonciniSessa.pdf;
- Disegnipercomputo-Magazzino.pdf;
- Disegnorendicontazionicasellamagazzino.pdf;
- Ponteggiacetaia.pdf;
- Relazione.pdf;
- PECaccettazioneeconsegna.pdf,
- Magazzenocomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- CasellaMcomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Muzzarellacomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Acetaiacomputofinale doposopralluogoluglio.pdf;
- Importicomputofinale doposoprallugoluglio.pdf;
- Fatturecomputofinale doposoprallugoluglio.pdf;
- SpesetecnicheSALfinalecomputofinale doposopralluogoluglio.pdf.

La nuova documentazione, fornita ad ulteriore chiarimento, da quanto emerso in sede di sopralluogo, non supera le criticità espresse.

2) LA RESTITUZIONE DI € 453.715,71, di cui erogati:

- € 12.619,50 contestuale alla domanda di concessione CR-18407-2015 del 24/04/2015, avente Decreto di concessione n. 1675 del 16/09/2015;
- € 49.178,23 con Decreto di liquidazione n. 669 del 11/03/2016 (liquidazione al relativo al II SAL);
- € 195.778,98 con Decreto di liquidazione n. 2729 del 06/09/2016 (liquidazione relativo al III SAL);
- € 166.262,93 con Decreto di liquidazione n. 936 del 04/04/2017 (liquidazione relativo al IV SAL);
- € 29.876,07 con Decreto di liquidazione n. 116 del 22/01/2018 (liquidazione relativo al IV SAL bis, recupero IVA).

Maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall'art.22 comma 5 dell'Ord. N. 57/2012 e ss.mm.ii., da effettuare attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato:

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – Filiale di FERRARA – Comune: FERRARA (FE) – IBAN: IT69B061151300000000009481